



CAMERA DI COMMERCIO
PALERMO ENNA

Guida all'attività di impiantistica

Settembre 2021





1. Attività di installazione soggette alla disciplina al D.M. 37/2008.....	5
2. Definizione degli impianti.....	6
Impianti di cui alla lettera a) dell'art. 2 del DM 37/08 (ATECO 2007 – 43.21.01 + 43.29.09).....	6
Impianti di cui alla lettera b) dell'art. 2 del DM 37/08 (ATECO 2007 – 43.21.02).....	6
Impianti di cui alla lettera c) dell'art. 2 del DM 37/08 (ATECO 2007 – 43.22.01).....	6
Impianti di cui alla lettera d) dell'art. 2 del DM 37/08 (ATECO 2007 – 43.22.01).....	7
Impianti di cui alla lettera e) dell'art. 2 del DM 37/08 (ATECO 2007 – 43.22.02).....	7
Impianti di cui alla lettera f) dell'art. 2 del DM 37/08 (ATECO 2007 – 43.29.01).....	8
Impianti di cui alla lettera g) dell'art. 2 del DM 37/08 (ATECO 2007 – 43.22.03).....	8
3. Attività escluse.....	9
4. Inizio dell'attività.....	10
5. Responsabile Tecnico.....	10
Incompatibilità del Responsabile tecnico.....	11
6. Requisiti morali e tecnico-professionali.....	12
Requisiti di onorabilità.....	12
Requisiti tecnico-professionali del Responsabile Tecnico.....	12
1. Titolo di studio.....	12
2. Titolo di studio + esperienza professionale.....	12
3. Titolo o attestato di formazione + esperienza professionale.....	13
4. Esperienza professionale specializzata in qualità di dipendente.....	13
5. Esperienza professionale NON specializzata.....	14
6. Casi particolari.....	14
7. Modalità di presentazione delle pratiche telematiche.....	15
Impresa individuale di nuova costituzione (I1).....	15
Impresa individuale inattiva (I2).....	15
Impresa individuale già iscritta per altra attività (I2).....	15
Società inattiva (S5).....	15
Società già attiva (S5).....	16
Conferimento di Procura.....	16
Nomina del responsabile tecnico.....	16
Cessazione del responsabile tecnico.....	16
Nomina (o aggiunta) / Sostituzione (cessazione e contestuale nomina) del responsabile tecnico.....	16
Struttura interna di impresa non del settore.....	16
Trasferimento dell'azienda da altra provincia.....	17
Trasferimento dell'azienda.....	17
Apertura di Unità locale.....	17
8. Sanzioni.....	17
9. La dichiarazione di conformità - modalità di presentazione.....	18
Modulistica S.C.I.A.....	19
Costi amministrativi:.....	20
Titoli di studio abilitanti per il decreto ministeriale 37/08 (elenco indicativo e non esaustivo).....	21



Laurea Quinquennale (elenco indicativo e non esaustivo).....	21
Diplomi Universitari (DU) (elenco indicativo e non esaustivo)	22
Laurea Triennale (elenco indicativo e non esaustivo).....	22
Diplomi di istruzione tecnica (elenco indicativo e non esaustivo) + 2 anni.....	23
Diplomi di maturità professionale (elenco indicativo e non esaustivo) + 2 anni.....	23
Diplomi di qualifica (elenco indicativo e non esaustivo) + 2 anni	24
Attestati di formazione professionale riconosciuti dall'Assessorato Regionale Lavoro e Formazione Profess.le, legge 21 dicembre 1978 n. 845 (elenco indicativo e non esaustivo) + 4 anni	24
Esperienza professionale specializzata abilitante (elenco indicativo e non esaustivo) + 3 anni.	25



1. Attività di installazione soggette alla disciplina al D.M. 37/2008

Art. 1.

Ambito di applicazione

1) Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto e' connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.

Considerazioni: Il D.M. 37/08 si applica agli impianti elencati al comma 2, purché questi siano collocati all'interno degli edifici e delle relative pertinenze, quindi, gli impianti elettrici posti all'esterno ricadono nell'ambito di applicazione del Regolamento se risultano collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici. In questi casi, infatti, essi rappresentano le cosiddette "pertinenze" degli edifici. Come può essere ad esempio l'illuminazione di un giardino annesso all'appartamento. **Restano, invece, esclusi dall'ambito di applicazione gli impianti semaforici, quelli per la cartellonistica pubblicitaria e similari.**

2) Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:

- a) **impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;**
- b) **impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;**
- c) **impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;**
- d) **impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;**
- e) **impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;**
- f) **impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;**
- g) **impianti di protezione antincendio.**

3) Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto.



2. Definizione degli impianti

Impianti di cui alla lettera a) dell'art. 2 del DM 37/08 (ATECO 2007 – 43.21.01 + 43.29.09).

1. Tutti gli impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, ossia i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Sono inclusi negli impianti elettrici anche quelli posti all'esterno dell'edificio a condizione che siano collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici stessi.
2. Gli impianti luminosi pubblicitari e le insegne luminose qualora siano collegati ad impianti elettrici posti all'interno.
3. Gli impianti di "autoproduzione" di energia elettrica fino a 20 kw nominali; ossia l'installazione di moduli o pannelli fotovoltaici destinati alla produzione di energia elettrica (sino a 20 kw nominali) per l'edificio nel quale sono collocati.
4. Gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere automatiche; tale tipologia di impianti consiste nella predisposizione delle opere elettro-meccaniche necessarie al funzionamento degli automatismi nonché alla loro posa in opera.
5. Gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche.
6. I sistemi di protezione contro le sovratensioni.
7. Le componenti degli impianti di cui alla lettera B) se alimentate con tensione superiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua.

Impianti di cui alla lettera b) dell'art. 2 del DM 37/08 (ATECO 2007 – 43.21.02)

1. Gli impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici, intesi quali componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati ad installazione fissa, purché alimentate con tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua.
2. Gli impianti di sicurezza (antifurto o antintrusione) ad installazione fissa, purché alimentati con tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua.
3. Gli impianti di "domotica" ad installazione fissa, come gli impianti di telesoccorso o di automazione di serrande, persiane, ecc
4. le connessioni fisiche (interne agli edifici) dei sistemi di comunicazione elettronica e telematica, come le reti LAN ed internet.

Impianti di cui alla lettera c) dell'art. 2 del DM 37/08 (ATECO 2007 – 43.22.01).

In mancanza nel Decreto di una descrizione delle componenti facenti parte dell'impianto di riscaldamento e climatizzazione, è necessario ricorrere alla definizione di "impianto termico" dettata dal D.Lgs. 192/2005. Quindi per impianto di climatizzazione e/o riscaldamento deve intendersi *"l'impianto tecnologico destinato alla regolazione della temperatura degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o destinato alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo"*.

Sono ricompresi in tali Impianti gli apparecchi fissi quali stufe e caminetti se la somma delle potenze nominali del focolare degli stessi è maggiore o uguale a 15 kW.

Anche l'installazione dei pannelli solari termici rientra nell'ambito di applicazione del DM 37/08, con riferimento alla lettera c) limitata agli impianti di riscaldamento e alla lettera d) per il relativo impianto idraulico.

Così come pure gli impianti al servizio delle attività di processo, commerciali e terziarie, che si svolgono all'interno degli edifici (esempio: impianti di refrigerazione per supermercati, centrali frigorifere, banchi e celle frigorifere, refrigerazione di serbatoi per la vinificazione), attività prevista



dalla lett. "c)"; le piste di pattinaggio sul ghiaccio, rientra nell'attività prevista dalla lett. "c)"; gli impianti di condizionamento mediante sistema "split", rientra nell'attività prevista dalla lett. "c)"; e gli impianti di irrigazione giardini, attività prevista dalla lett. "d)" e/o lett. "a)".

La manutenzione ordinaria dell'impianto termico.

L'art. 8 del DPR 412/93 (in tale parte ancora in vigore anche dopo la pubblicazione del D.Lgs. 192/05) prevede che il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto possa affidare qualsiasi operazione di "manutenzione dell'impianto termico" a soggetti abilitati alla manutenzione straordinaria degli impianti di cui alla lettera c) dell'articolo 1, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 46. Considerata l'abrogazione della L. 46/90 si ritiene che la manutenzione richiamata possa essere eseguita solo da imprese abilitate ai sensi del nuovo DM 37/08.

Impianti di condizionamento

Anche in questo caso, ai sensi del D.Lgs. 192/05 è definibile impianto di condizionamento "il complesso di tutti i componenti necessari per un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere abbassata, eventualmente in combinazione con il controllo della ventilazione, dell'umidità e della purezza dell'aria".

Qualora l'installazione comporti una modifica dei circuiti di alimentazione elettrica necessaria alle componenti dell'impianti di condizionamento l'impresa deve essere abilitata anche per la lettera a) del DM 37/08.

Sono sottratti alla disciplina gli apparecchi mobili con motore interno, in quanto trattasi di "apparecchi utilizzatori" per i quali non è prevista, in senso tecnico, un'installazione.

Impianti di refrigerazione

Con il termine "impianti di refrigerazione" si deve intendere di impiantistica del "freddo" come le celle frigorifere, la refrigerazione di serbatoi per la vinificazione, le piste di pattinaggio su ghiaccio e simili, non quella riconducibile al concetto di climatizzazione dei luoghi di vita e di lavoro e riguardano la realizzazione di opere di assemblaggio, collegamento, predisposizione ed installazione di impianti e componenti mediante i quali la temperatura di un ambiente confinato viene abbassata al di sotto di quella esterna all'ambiente stesso.

Le imprese che hanno operato nel "freddo", prima dell'entrata in vigore del D.M. 37/2008 e che in fase di adeguamento gli è stata esclusa, potranno richiederla dimostrando di avere svolto tale attività mediante idonea documentazione (fatture)

Impianti di cui alla lettera d) dell'art. 2 del DM 37/08 (ATECO 2007 – 43.22.01).

Tali impianti sono costituiti da tubazioni e dispositivi per l'allacciamento all'acquedotto ed il collegamento alla rete fognaria o agli altri sistemi di smaltimento nonché per la distribuzione di acqua potabile e di acqua calda all'interno dell'edificio. La norma include sia impianti idrici adibiti al consumo umano che di distribuzione nell'ambito di processi produttivi.

Gli impianti di depurazione o trattamento domestico dell'acqua rientrano nell'ambito di applicazione della norma se la loro installazione modifica l'impianto di distribuzione dell'acqua potabile.

Rientrano nell'ambito degli impianti idrici anche gli impianti di alimentazione delle piscine e gli impianti di irrigazione fissi purché collegati con il punto di consegna posto a servizio dell'edificio.

Impianti di cui alla lettera e) dell'art. 2 del DM 37/08 (ATECO 2007 – 43.22.02).

Tali impianti riguardano la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, incluso quello medicale per uso ospedaliero o simili. Le componenti tecniche di tali impianti sono costituite dall'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l'installazione ed i collegamenti dei medesimi (ad esempio il generatore di calore-caldia).

Manutenzione ordinaria serbatoi GPL



Ai sensi del D.Lgs. 32/98, articolo 10, la manutenzione ordinaria dei serbatoi GPL ("visite semestrali") può essere eseguita, oltre che dalle aziende distributrici, da uno dei "soggetti previsti dalla L. 46/90". Considerata l'abrogazione della L. 46/90 si ritiene che la manutenzione richiamata possa essere eseguita anche da imprese abilitate ai sensi del nuovo D.M. 37/08.

Opere di evacuazione, ventilazione ed areazione

Tali opere, strettamente funzionali all'installazione di impianti di cui alle lettere "c" ed "e", sono riconducibili alle predisposizioni edili e meccaniche per l'aereazione e ventilazione dei locali asserviti a generatori di combustione nonché alle predisposizioni edili e meccaniche per l'evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, pertanto non rientrano nella normativa D.M. 37/2008. Rientrano in tale ambito l'installazione di canne fumarie e di aspiratori.

Impianti di cui alla lettera f) dell'art. 2 del DM 37/08 (ATECO 2007 – 43.29.01).

L'installazione di nuovi ascensori e montacarichi è altresì regolamentata dal DPR 162/99, che in relazione alle attività di manutenzione prescrive una particolare abilitazione la cui certificazione è rilasciata dalla Prefettura. Dunque, stante la formulazione dell'art. 1, c. 3 ("gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati per tali aspetti dalle disposizioni del presente decreto"), e l'art. 10, comma 3, del DM 37/08 la manutenzione ordinaria dell'ascensore e del montacarichi è esclusa dall'ambito di applicazione del Decreto Medesimo.

Impianti di cui alla lettera g) dell'art. 2 del DM 37/08 (ATECO 2007 – 43.22.03).

Rientrano i seguenti impianti:

1. Gli impianti di alimentazione di idranti;
2. Gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale;
3. Gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio.

A tal proposito un parere del MSE, prot. n. 0122295 del 24/05/2012, ribadisce che *"l'abilitazione per la lettera g) non è scomponibile, ma integra inscindibilmente la parte elettrica e quella idraulica in un tutt'uno, non essendo possibile limitarla comunque ad un solo tipo di impianto"*.

Le imprese regolarmente iscritte al R.I. ai sensi del D.M. 37/08 e che già posseggono le lettere "a" + "b" + "d" + "e", su richiesta, possono acquisire la lettera "g" dimostrando di avere svolto lavori per le lettere sopra citate per almeno 2 anni consecutivi.

3. Attività escluse

Non sono riconducibili all'ambito di applicazione del DM 37/08 le seguenti attività:


- Manutenzione ordinaria degli impianti, intesa come "interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore". Sono fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria sull'impianto termico e sui serbatoi GPL.

Figure introdotte dalla Norma CEI 11-27:

P.ES. (Persona ESperta): Una PES è una persona con conoscenze tecniche teoriche e con un'esperienza tali da permetterle di analizzare i rischi derivanti dall'elettricità e a svolgere i lavori elettrici in piena sicurezza. Una PES può svolgere lavori elettrici *FUORI TENSIONE* e *IN PROSSIMITÀ*;

P.AV. (Persona AVvertita): Una PAV è una persona che è a conoscenza dei rischi derivanti dall'elettricità ed è in grado di svolgere i lavori elettrici in piena sicurezza. Di norma una PAV viene istruita da una PES o da una persona che comunque possiede le giuste conoscenze tecniche.

- Attività di fumista e spazzacamino, intesa come pulizia e manutenzione ordinaria della canna fumaria e non ricomprendente interventi di modifica degli elementi dell'Impianto di evacuazione dei prodotti della combustione e la manutenzione, anche ordinaria, dell'impianto termico.
- L'installazione di impianti di produzione di energia superiore a 20 kw nominale e, comunque, l'installazione di celle fotovoltaiche connesse solo alla rete del fornitore o distributore di energia posta a monte del punto di fornitura dell'energia e laddove non esista alcun collegamento con l'impianto installato a valle (circ. MSE 7821 del 07/08/2007).
- Impianti elettrici ed elettronici relativi a installazione mobili non collegati agli edifici, quali luminarie o impianti per l'illuminazione e il funzionamento di palchi o stands.





4. Inizio dell'attività

Le imprese, artigiane e non, che intendono esercitare le attività di installazione, sono tenute a presentare una pratica telematica, accompagnata dalla modulistica già prevista per le denunce al Registro delle imprese, comprensiva della Segnalazione Certificata di Inizio Attività ¹ (S.C.I.A.) e della documentazione prevista, alla Camera di Commercio I.A.A. nella cui provincia l'impresa ha fissato la propria sede legale, utilizzando l'apposito "**Modello SCIA**".

La S.C.I.A., inoltre, **deve** contemplare anche il possesso dei requisiti tecnico-professionali, correlati alle tipologie di impianto indicate.

5. Responsabile Tecnico

Il responsabile tecnico è il soggetto a cui è devoluta la responsabilità della conduzione tecnica dell'impresa, pertanto deve avere un "rapporto di immedesimazione con l'impresa".

Il termine "immedesimazione", come ha precisato il Ministero dell'Industria, con la Circ. n.° 3342/C del 22/06/1994, va interpretato in senso stretto e cioè "riferito alla necessità dell'esistenza, oggettiva e biunivoca, di un rapporto diretto del responsabile tecnico con la struttura operativa dell'impresa". Nel caso in cui il responsabile tecnico non sia lo stesso imprenditore, il rapporto di immedesimazione - continua lo stesso Ministero - deve concretizzarsi in una forma di collaborazione con quest'ultimo che consenta al "responsabile tecnico" di operare in nome e per conto dell'impresa, impegnandola sul piano civile con il proprio operato e con le proprie determinazioni, sia pure limitatamente agli aspetti tecnici dell'attività stessa.

Sono considerati "**immedesimati**" con l'impresa, secondo la normativa in materia e le varie circolari emanate dal Ministero:

- il titolare/legale rappr.;
- il lavoratore dipendente;
- il socio prestatore d'opera;
- il familiare collaboratore;
- l'istitutore (per la nomina occorre presentare pratica telematica I2 o S2);

L'istitutore non è il legale rappresentante dell'impresa ma è un prestatore di lavoro con funzioni direttive, cui spetta un rilevante potere di gestione con autonomia di iniziativa, rientrante nella categoria impiegatizia dei dirigenti d'azienda.

Le sue mansioni hanno particolare importanza, essendo egli l'*alter ego* dell'imprenditore, cui deve direttamente rispondere del suo operato.

Pertanto:

- l'INSTITORE se non ha altri incarichi, anche di analogo natura (istitutore), in altre imprese potrà rivestire la qualifica di "Responsabile Tecnico" per una sola impresa, **altrimenti incorre nell'incompatibilità;**
- nella visura camerale **DEVE** specificatamente leggersi la nomina di INSTITORE, **altrimenti l'ufficio NON potrà provvedere all'inserimento del "Responsabile tecnico.**

Il comma 2 dell'art. 3 del D.M. n.° 37/2008, stabilisce che il responsabile tecnico può svolgere tale funzione **per una sola impresa** e la qualifica **è incompatibile con ogni altra attività continuativa** (vedi "Incompatibilità del Responsabile tecnico").

Il rapporto tra il responsabile tecnico e l'impresa **NON può essere part-time.**

¹ Art. 19 della legge 241/90, nella nuova versione introdotta dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.



Incompatibilità del Responsabile tecnico

Dal disposto di cui al comma 1 dell'art. 3 del D.M. n. 37/2008 si ricava che l'esercizio dell'attività impiantistica è subordinato al possesso dei requisiti professionali o da parte del titolare dell'impresa individuale, o dal legale rappresentante di società ovvero da un responsabile tecnico preposto **con atto formale**, che sia in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4 del medesimo Decreto.

La norma dispone che "il responsabile tecnico" possa svolgere tale funzione "per una sola impresa" e che la qualifica è "incompatibile" con ogni altra attività continuativa.

Il MSE con propri pareri ha chiarito che l'incompatibilità riguarda l'esercizio di "qualsiasi" altra attività subordinata o autonoma (parere MSE al privato prot. n° 14963 del 05/08/08), inclusa l'attività lavorativa svolta quale "amministratore" o "liquidatore" di impresa societaria, anche se non impiantistica (parere MSE alla CCIAA di Firenze prot. n° 29404 del 01/10/08), dovendo essere esclusivo il rapporto professionale che il responsabile tecnico intrattiene con l'impresa, pena la mancanza del requisito richiesto dalla vigente normativa.

Tuttavia, sempre il MSE, con parere alla CCIAA di Savona prot. n° 32694 del 10/10/08, distingue la figura del "responsabile tecnico", intesa come persona preposta alla gestione tecnica dell'impresa, da quella del legale rappresentante e del titolare che possiede i requisiti; pertanto afferma che "il divieto di svolgere ogni altra attività continuativa è ristretto al solo responsabile tecnico e non anche al legale rappresentante ed all'imprenditore (titolare)".

Alla luce delle citate risoluzioni ministeriali, si può riassumere il seguente orientamento interpretativo della norma:

- che il "responsabile tecnico" è il soggetto, in possesso dei requisiti prescritti, preposto dal titolare o dal legale rappresentante alla gestione tecnica dell'impresa con la quale deve avere un rapporto di immedesimazione.
- che la qualifica di "responsabile tecnico", come sopra descritta, può essere svolta per una sola impresa.
- **che la qualifica di "responsabile tecnico" è incompatibile con l'esercizio di altra attività autonoma o subordinata, inclusa quella svolta per effetto dell'assunzione della carica di amministratore/legale rappresentante/liquidatore di altra impresa.**
- non costituisce motivo di incompatibilità con la funzione di "responsabile tecnico" l'assunzione in altre imprese della qualifica di socio senza poteri di amministrazione o rappresentanza.
- il regime di incompatibilità con lo svolgimento di altre attività non comprende i soggetti che, in possesso dei requisiti prescritti, utilizzano la propria "qualificazione tecnico-professionale" per abilitare più imprese delle quali sono titolari o legali rappresentanti.
- uno stesso soggetto, in possesso dei requisiti, può abilitare più imprese delle quali è titolare o legale rappresentante senza incorrere nell'incompatibilità prevista, invece, per la figura del "responsabile tecnico".
- per legale rappresentante va inteso, esclusivamente, la persona dotata di "rappresentanza legale generale" e non anche gli amministratori privi di legale rappresentanza o i soggetti con procura parziale o limitata.
- **l'instatore, incorre nell'incompatibilità previste dal c. 1, art. 3 del D.M. 37/2008, vedi paragrafo "immedesimazione".**



6. Requisiti morali e tecnico-professionali

Requisiti di onorabilità

È necessario che non siano stati emessi i provvedimenti di cui alla legge 575/65 (cosiddetta normativa antimafia) nei confronti dei soggetti di cui all'allegato al "**Modulo ONO**", pubblicato sul sito camerale:

Requisiti tecnico-professionali del Responsabile Tecnico

I requisiti professionali di cui all'art. 4 del D.M. 37/08, richiesti a colui che si assume la responsabilità tecnica di asserire l'effettiva conformità degli impianti alla regola d'arte sono i seguenti:

1. Titolo di studio

Laurea o Diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta, utile ai fini dello svolgimento dell'attività ².

Allegare la seguente documentazione

- copia del documento d'identità (in corso di validità) del responsabile tecnico;
- copia della laurea o certificati rilasciato dall'Università.

Inoltre, se il rapporto di immedesimazione con l'impresa denunciante è di tipo dipendente, copia della denuncia INAIL e UNILAV.

2. Titolo di studio + esperienza professionale

Diploma o attestato di qualifica conseguiti ² al termine di scuola secondaria di secondo ciclo con specializzazione attinente l'attività, integrato da un periodo di inserimento, **di almeno due anni consecutivi** ³ alle dirette dipendenze di un'impresa del settore. Il periodo di inserimento per l'attività di installazione di "impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie" è di **un anno**; L'attività lavorativa, richiesta in aggiunta al titolo di studio, deve essere stata svolta nel medesimo settore per il quale si chiede il requisito tecnico professionale, **in qualità di lavorante iscritto all'INAIL per attività tecnico manuale (sono escluse le attività amministrativo/contabili):**

- titolare, amministratore, socio;
- collaboratore familiare;
- dipendente operaio (inclusa la formazione lavoro con riferimento alla qualifica d'uscita; ed altresì, l'apprendistato).

L'attività deve essere stata svolta all'interno di imprese del settore o in uffici tecnici di imprese che non svolgano attività di impiantistica ma che all'interno della stessa svolgano mansioni inerenti l'attività di installazione di impianti, a condizione che l'impresa abbia comunicato al Registro delle Imprese, l'esistenza dell'Ufficio Tecnico.

Allegare la seguente documentazione

- copia del documento d'identità (in corso di validità) del responsabile tecnico;
- copia del titolo di studio o certificato rilasciato dall'Istituto;

inoltre, se è stato **titolare o socio lavorante o collaboratore familiare**, relativamente al periodo dichiarato:

- copia dei certificati di conformità (almeno 1 per lettera richiesta e per anno) +

² L'elenco non esaustivo, passibile di aggiornamenti, è riportato in calce alla guida.

³ Parere MSE prot. 40517 del 06/05/2009



- estratto contributivo INPS;

oppure, se è stato **dipendente**, relativamente al periodo dichiarato:

- copia: UNILAV o attestato dell'Ufficio per l'Impiego (SILAV) +
- estratto contributivo INPS.

Inoltre, se il rapporto di immedesimazione con l'impresa denunciante è di tipo dipendente, copia della denuncia INAIL e UNILAV.

3. Titolo o attestato di formazione ⁴ + esperienza professionale

Titolo o attestato di formazione conseguiti ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento **di almeno quattro anni consecutivi** alle dirette dipendenze di un'impresa del settore (inclusa la formazione lavoro con riferimento alla qualifica d'uscita; ed altresì, l'apprendistato).

Il periodo di inserimento per l'attività di installazione di "impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie" lett. d) è di **due anni consecutivi**.

L'attività deve essere stata svolta all'interno di imprese del settore o in uffici tecnici di imprese che non svolgano attività di impiantistica ma che all'interno della stessa svolgano mansioni inerenti l'attività di installazione di impianti, a condizione che l'impresa abbia comunicato al Registro delle Imprese, l'esistenza dell'Ufficio Tecnico.

Allegare la seguente documentazione

- copia del documento d'identità (in corso di validità) del responsabile tecnico;
- copia del titolo o attestato conseguito (vedi guida);
- inoltre, relativamente al periodo dichiarato

se è stato **titolare o socio lavorante o collaboratore familiare**:

- copia dei certificati di conformità (almeno 1 per lettera richiesta e per anno) +
- estratto contributivo INPS (se l'impresa è artigiana) +
- copia della "situazione anagrafica e classificativa" INAIL;

oppure, se è stato **dipendente**:

- copia: UNILAV o attestato dell'Ufficio per l'Impiego (SILAV) +
- estratto contributivo INPS.

Inoltre, se il rapporto di immedesimazione con l'impresa denunciante è di tipo dipendente, copia della denuncia INAIL e UNILAV.

4. Esperienza professionale specializzata in qualità di dipendente ⁵

Aver esercitato l'attività di installazione di impianti presso una impresa abilitata/legittimata del settore nel medesimo ramo di attività **per almeno tre anni ⁶ alle dirette dipendenze di una impresa del settore, in qualità di operaio installatore con la qualifica di specializzato.**

L'attività deve essere stata svolta all'interno di imprese del settore o in uffici tecnici di imprese che non svolgano attività di impiantistica ma che all'interno della stessa svolgano mansioni inerenti l'attività di installazione di impianti, a condizione che l'impresa abbia comunicato al Registro delle Imprese, l'esistenza dell'Ufficio Tecnico.

Sono presi in considerazione **esclusivamente** i seguenti livelli contrattuali, e le qualifiche ⁵:

- ❖ contratto metalmeccanici-industria: livello IV - V - VI

⁴ Il diploma di geometra viene equiparato all'attestato di formazione a carattere tecnico.

⁵ L'elenco non esaustivo, passibile di aggiornamenti, è riportato in calce alla guida.

⁶ escluso il periodo di apprendistato e quello svolto come operaio qualificato



- ❖ contratto metalmeccanico-artigiano: livello IV - III - II/bis
- ❖ contratto edilizia-piccola industria: livello III - IV

Relativamente al periodo dichiarato, allegare la seguente documentazione

- copia: UNILAV o attestato dell'Ufficio per l'Impiego (SILAV) +
- estratto contributivo INPS.

Inoltre, se il rapporto di immedesimazione con l'impresa denunciante è di tipo dipendente, copia della denuncia INAIL e UNILAV.

5. Esperienza professionale NON specializzata

Aver esercitato l'attività di installazione di impianti presso una impresa abilitata/legittimata del settore nel medesimo ramo di attività **per almeno sei anni continuativi, per la lettera D) il periodo è di almeno quattro anni continuativi**, in qualità di lavorante già iscritto all'INAIL per attività tecnico manuale (situazione anagrafica e classificativa):

- titolare, amministratore, socio lavorante;
- collaboratore familiare;

Allegare la seguente documentazione

copia del documento d'identità (in corso di validità) del responsabile tecnico; inoltre, se **Titolare o socio lavorante o collaboratore familiare**, relativamente al periodo dichiarato:

- copia dei certificati di conformità (almeno 1 per lettera richiesta e per anno) +
- estratto contributivo INPS (se l'impresa è artigiana) +
- copia della "situazione anagrafica e classificativa" INAIL;

Inoltre, se il rapporto di immedesimazione con l'impresa denunciante è di tipo dipendente, copia della denuncia INAIL e UNILAV (o SILAV)

6. Casi particolari

Nei seguenti casi il requisiti tecnico-professionale è riconosciuto al:

- Soggetto già iscritto ai sensi del D.M. 37/2008 presso altre camere di commercio, il cui possesso dei requisiti, pertanto è stato accertato, purché cancelli la precedente posizione, prima o contestualmente alla presentazione della S.C.I.A. riferita alla medesima attività;
- Soggetto titolare o amministratore/socio lavorante di società di impresa del settore, regolarmente iscritta o annotata nel registro delle ditte che dimostra di avere svolto l'attività per almeno anno prima o dopo dell'entrata in vigore della legge 46/90 - (art. 6 Legge n. 25/96 e Circolare n.° 3562/C del 7 luglio 2003).
- Soggetto nominato già Responsabile tecnico.

Allegare la seguente documentazione se trattasi di:

- a) soggetto iscritto ai sensi della 46/90 e successivamente cancellatosi prima del D.M. 37/08, può chiedere l'iscrizione ai sensi della 37/08, limitatamente alle tipologie già possedute, dimostrando di avere svolto l'attività per almeno "1 anno", allegando i relativi certificati di conformità.
- b) soggetto con attività lavorativa industriale e/o edifici pubblici, conformemente agli anni previsti dal D.M. 37/08 (2 / 4 / 6 anni):
 - copia delle fatture per lavori svolti, nell'ipotesi in cui l'attività sia stata svolta continuativamente prima dell'entrata in vigore della D.M. 37/2008 (almeno una per lettera richiesta e per anno) +



- estratto contributivo INPS +
 - copia della "situazione anagrafica e classificativa" INAIL;
- c) di dipendente di impresa non del settore dotata di ufficio tecnico interno, conformemente agli anni previsti dal D.M. 37/08 (2 / 3 / 4 anni) e a condizione che l'impresa abbia comunicato al Registro Imprese, l'esistenza dell'Ufficio Tecnico:
- copia: UNILAV o attestato dell'Ufficio per l'Impiego +
 - estratto contributivo INPS.

Inoltre, se il rapporto di immedesimazione con l'impresa denunciante è di tipo dipendente, copia della denuncia INAIL e UNILAV.

7. Modalità di presentazione delle pratiche telematiche

Impresa individuale di nuova costituzione (I1)

Il "**Modello SCIA**", e il "**Modello ONO**" se diverso dal Responsabile Tecnico, accompagna il modello "**I1**" del Registro delle imprese o Artigianato, l'utente dovrà inserire la data di inizio attività (che deve coincidere con quella di spedizione della pratica telematica) e riportare negli appositi riquadri la descrizione corretta dell'attività svolta e la descrizione dell'attività prevalente ⁷.

Al modello base l'impresa dovrà allegare l'Intercalare "**P**" del responsabile tecnico.

Impresa individuale inattiva (I2)

Il "**Modello SCIA**", e il "**Modello ONO**" se diverso dal Responsabile Tecnico, accompagna il modello "**I2**" o "**UL**" previsto per il Registro delle imprese o Artigianato, (per adempimenti vedi voce specifica nella sezione "Modulistica").

L'utente dovrà inserire la data di inizio attività e riportare negli appositi riquadri la descrizione corretta dell'attività.

Al modello base l'impresa dovrà allegare l'Intercalare "**P**" del responsabile tecnico (nota bene: se coincide con il titolare dell'impresa l'intercalare "**P**" deve essere sempre predisposto con la funzione "modifica").

Impresa individuale già iscritta per altra attività (I2)

Il "**Modello SCIA**", e il "**Modello ONO**" se diverso dal Responsabile Tecnico, accompagna il modello "**I2**" o "**UL**" previsto per il Registro delle imprese o Artigianato.

L'utente dovrà inserire la data di inizio attività e riportare negli appositi riquadri la descrizione corretta della nuova attività, la descrizione integrale dell'attività svolta (attività nuova e attività precedente) e la descrizione dell'attività prevalente.

Al modello base l'impresa dovrà allegare l'Intercalare "**P**" del responsabile tecnico (nota bene: se coincide con il titolare dell'impresa l'intercalare "**P**" deve essere sempre predisposto con la funzione "modifica").

Società inattiva (S5)

Presentazione della segnalazione certificata (S.C.I.A.)

Il "**Modello SCIA**", e il "**Modello ONO**" se diverso dal Responsabile Tecnico, accompagna il modello "**S5**" o "**UL**" previsto per il Registro delle imprese o Artigianato, (per adempimenti vedi voce specifica nella sezione "Modulistica").

L'utente dovrà inserire la data di inizio attività e riportare negli appositi riquadri la descrizione corretta dell'attività e la descrizione dell'attività prevalente.

⁷ L'attività denunciata negli appositi riquadri dei modelli I1, I2, S5 o UL deve fedelmente corrispondere al contenuto delle categorie/settori indicati nel "Modello SCIA" relativo alla segnalazione certificata di inizio di attività.



Al modello base l'impresa dovrà allegare l'Intercalare "P" del responsabile tecnico (nota bene: se coincide con un amministratore/socio della società, l'intercalare "P" deve essere sempre predisposto con la funzione "modifica").

Società già attiva (S5)

Il "Modello SCIA", e il "Modello ONO" se diverso dal Responsabile Tecnico, accompagna il modello "S5" o "UL" previsto per il Registro delle imprese o Artigianato.

L'utente dovrà inserire la data di inizio attività e riportare negli appositi riquadri la descrizione corretta della nuova attività, la descrizione integrale dell'attività svolta (attività nuova e attività precedente) e la descrizione dell'attività prevalente.

Al modello base l'impresa dovrà allegare l'Intercalare "P" del responsabile tecnico (nota bene: se coincide con un amministratore/socio della società, l'intercalare "P" deve essere sempre predisposto con la funzione "modifica").

Conferimento di Procura

Attenzione: la procura dovrà essere presentata telematicamente mediante modello I2 / S2 e comunque prima e separatamente dalla SCIA o nomina di RT.

Successivamente alla protocollazione della pratica telematica della procura si potrà presentare un'altra pratica telematica riguardante la SCIA o la nomina di RT, avendo cura di compilare in distinta Fedra il campo note, nel quale dovrà essere indicato il protocollo della pratica relativa alla procura.

Nomina del responsabile tecnico

L'impresa che presenta la S.C.I.A. utilizzando il "Modello SCIA", pubblicato sul sito camerale, e gli usuali modelli Registro delle imprese o Artigianato, deve dimostrare il possesso dei "requisiti di capacità tecnica e organizzativa", che si intendono acquisiti con l'individuazione del resp. tecnico. Per le imprese artigiane deve necessariamente essere abilitato o il titolare dell'impresa individuale o un socio lavorante di s.n.c. o di s.r.l. o socio lavorante accom.rio di S.a.s. (L. 443/85 e L.R. 3/86).

Cessazione del responsabile tecnico

Al modello base l'impresa dovrà allegare l'Intercalare "P" di modifica del responsabile tecnico per cui comunica il cessato rapporto.

Nomina (o aggiunta) / Sostituzione (cessazione e contestuale nomina) del responsabile tecnico

Il titolare o legale rappresentante dell'impresa comunica o la nomina di un ulteriore responsabile tecnico per la medesima attività, o la cessazione con contestuale sostituzione dell'unico responsabile tecnico, utilizzando il "Modello NOMINA RT", pubblicato sul sito camerale, presentando gli usuali modelli Registro delle imprese o Artigianato.

Struttura interna di impresa non del settore

Se un'impresa non del settore impiantistico si avvale di propria struttura interna per l'installazione e manutenzione di impianti al servizio dell'edificio (uffici, capannone, ecc.), deve iscriverne nel R.E.A. il responsabile tecnico che, con i propri requisiti professionali, abilita la struttura tecnica interna stessa. Per l'iscrizione compilare l'intercalare P, presentando gli usuali modelli Registro delle imprese o Artigianato ed allegare alla pratica telematica il "Modello NOMINA RT" e "Modello ONO", pubblicati sul sito camerale.



Attenzione: Il responsabile tecnico iscritto per conto di struttura interna deve rilasciare le dichiarazioni di conformità **esclusivamente** agli interventi effettuati all'interno della struttura dell'impresa.

Trasferimento dell'azienda da altra provincia

In caso di trasferimento della sede principale o operativa in altra provincia, dato che le abilitazioni relative all'attività di installazione di impianti, hanno valore in tutto il territorio nazionale, l'impresa non deve ripresentare una nuova segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), ma deve presentare soltanto gli usuali modelli di iscrizione (UL, S5, ecc.).

In questo caso l'attività trasferita deve essere la medesima e non devono esserci stati cambiamenti nella persona del responsabile tecnico, altrimenti deve essere trasmessa una nuova S.C.I.A..

Trasferimento dell'azienda

L'impresa che si intesti una attività di impiantistica già attiva a seguito di: trasferimento di azienda o di ramo di azienda, conferimento di azienda, fusione, scissione e incorporazione, la documentazione da presentare verrà valutata caso per caso direttamente con l'Ufficio competente.

Apertura di Unità locale

L'impresa che sia già attiva, se apre una unità locale per la medesima attività, non è tenuta a presentare ulteriore segnalazione di inizio di attività (S.C.I.A.), ma deve presentare esclusivamente gli usuali modelli previsti per le iscrizioni nel Registro delle imprese e/o R.E.A.

8. Sanzioni

Com'è noto, la violazione degli obblighi previsti dal D.M. 37/08 espone il trasgressore a specifiche sanzioni.

Secondo quanto espressamente indicato nel Parere del Consiglio di Stato n. 04558/11 del 23/11/2011, la procedura per l'irrogazione delle suddette sanzioni è la seguente.

I soggetti deputati ad effettuare le verifiche relative all'applicazione del D.M. 37/08 sono i Comuni, le ASL, i VVFF e l'INAIL, art. 14⁸, legge 46/90 e art. 4 del D.P.R. 392/94.

Tali soggetti, una volta accertata la violazione, devono predisporre il verbale di accertamento, nel quale indicano la sanzione applicata, ammettendo il trasgressore a pagare tale sanzione in misura ridotta, artt. 14 e 16⁹, legge 689/91.

Se il trasgressore paga la sanzione in misura ridotta, l'ente accertatore comunica la violazione accertata alla CCIAA affinché provveda all'annotazione nell'Albo provinciale delle imprese artigiane o nel Registro delle imprese in cui l'impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale, c. 3, art. 15, del D.M. 37/08.

Se invece il trasgressore non provvede a pagare, entro i termini, la sanzione in misura ridotta, l'ente accertatore comunica la violazione accertata alla CCIAA affinché eroghi la sanzione completa (cioè non ridotta) e provveda all'annotazione sopra indicata, commi 3 e 6, art. 15, del D.M. 37/08.

Va sottolineato che il Consiglio di Stato, nel parere n. 04558/11, si è espresso in maniera esplicita sull'apparente contrasto tra il D.M. 37/08, art. 15, comma 6, secondo cui le sanzioni (per le violazioni al D.M. 37/08) sono irrogate dalle Camere di Commercio, e la legge 689/91, in base alla

⁸ L'art. 14 della legge 46/90 è tutt'ora in vigore, non essendo stato abrogato con l'entrata in vigore del D.M. 37/08; lo stesso vale per l'art. 4 del D.P.R. 392/94.

⁹ La legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" costituisce la normativa generale in materia di sanzioni pecuniarie.



quale la sanzione deve essere contestata dall'ente accertatore, il quale deve ammettere il trasgressore al pagamento in misura ridotta, affermando che quest'ultima previsione non viola "la competenza esclusiva delle Camere di Commercio all'irrogazione delle sanzioni, atteso che tale competenza non è pregiudicata dal meccanismo di pagamento in forma ridotta previsto dalla legge 689/91, posto che tale procedura dà vita a un concordato sulla sanzione, che altera lo schema tipico del potere sanzionatorio.

Peraltro attribuire detta fase alle CCIAA è incompatibile con il modello delineato dalla legge 689/91, posto che il pagamento in misura ridotta è necessariamente connesso alla contestazione della violazione, che non può che essere effettuata dall'organo accertatore ¹⁰.

Chiunque rilevi una violazione al D.M. 37/08 e ritenga opportuno segnalare, affinché sia perseguita, può inviare una comunicazione all'ASL (anche se la violazione non riguarda un ambiente di lavoro) chiedendo in proposito un accertamento, a tutela della pubblica incolumità.

9. La dichiarazione di conformità - modalità di presentazione

- una copia deve essere consegnata al committente, che dovrà conservarla e darne copia alla persona che utilizza i locali. L'adempimento è a cura dell'impresa installatrice;
- una copia deve essere depositata presso lo sportello unico per l'edilizia del Comune ove ha sede l'impianto. Il deposito deve rispettare il termine di trenta giorni dalla conclusione dei lavori, solo per quegli edifici che siano già in possesso del certificato di agibilità. Al deposito provvede l'impresa installatrice; successivamente lo sportello unico del Comune provvede all'inoltro alla Camera di Commercio, dove ha sede l'impresa installatrice, della copia della dichiarazione di conformità.

L'accertamento da parte della Camera di Commercio è finalizzato alla verifica dei requisiti di legge posseduti dall'impresa, per non incorrere all'erogazione della prevista sanzione disposta, per competenza, dai Comuni.

¹⁰ In pratica l'art. 15, comma 6, del D.M. 37/08 si applica solo se il trasgressore non provvede al pagamento in forma ridotta della sanzione comminatagli dall'ente accertatore



Modulistica S.C.I.A.

Tutta la modulistica predisposta per l'attività di installazione di impianti, di seguito indicata, è disponibile sul sito internet e presso lo sportello della C.C.I.A.A. di Palermo ed Enna:

<http://www.paen.camcom.it/content/Imprese-di-installazione-impianti-DM-37/08>

- **SCIA:**

- o comprende una Parte Prima (a cura del richiedente), relativamente alla Segnalazione di inizio attività e nomina del Responsabile Tecnico.
- o comprende una Parte Seconda (a cura del Responsabile Tecnico), relativamente alla comunicazione di accettazione dell'incarico e della dichiarazione del requisito tecnico-professionale.

- **NOMINA RT:**

- o comprende una Parte Prima (a cura del richiedente), relativa alla comunicazione di nomina del Responsabile Tecnico.
- o comprende una Parte Seconda (a cura del Responsabile Tecnico), relativamente alla comunicazione di accettazione dell'incarico e della dichiarazione del requisito tecnico-professionale.

ATTENZIONE i modelli SCIA e NOMINA RT, composti dalla prima e seconda parte DEVONO essere allegati all'istanza come unico file

- **Modello ONO:** dichiarazione sostitutiva per il requisito di onorabilità (antimafia).



Costi amministrativi:

Si riportano gli importi dei diritti di segreteria e bolli dovuti per la presentazione al **Registro Imprese**.

ISCRIZIONE o INIZIO di ATTIVITA'

Tipo	Diritti di segreteria	Riconoscimento qualifica	Bollo
Società persone, di capitale e consorzi	€ 30,00	€ 15,00	
Ditta individuale	€ 18,00	€ 9,00	€ 17,50
Ditta individuale INATTIVA		€ 9,00	

MODIFICHE

Tipo	Diritti di segreteria	Riconoscimento qualifica	Bollo
Società di persone, di capitale e consorzi	€ 30,00	€ 15,00	
Ditta individuale	€ 18,00	€ 9,00	€ 17,50
Ditta individuale INATTIVA		€ 9,00	

Si riportano gli importi dei diritti di segreteria e bolli dovuti per la presentazione all'**Artigianato**.

ISCRIZIONE

Tipo	Diritti di segreteria	Riconoscimento qualifica	Bollo
Società	€ 30,00	€ 15,00	
Ditta individuale	€ 15,00	€ 9,00	€ 17,50
Ditta individuale INATTIVA		€ 9,00	

MODIFICHE

Tipo	Diritti di segreteria	Riconoscimento qualifica	Bollo
Società	€ 30,00	€ 15,00	
Ditta individuale	€ 18,00	€ 9,00	€ 17,50

I diritti di segreteria potranno essere versati mediante cassa automatica;



Titoli di studio abilitanti per il decreto ministeriale 37/08 (elenco indicativo e non esaustivo)

Laurea Quinquennale (elenco indicativo e non esaustivo)

Le lauree in Ingegneria, Architettura e Fisica conseguite con il vecchio ordinamento, abilitano a tutte le lettere di cui al D.M. 37/2008; così come le "nuove" lauree quinquennali, conseguite per corsi di laurea istituiti successivamente all'entrata in vigore dei decreti ministeriali 509/99 e 270/04, sono equiparate, ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009, alle "precedenti", cioè conseguite con il vecchio ordinamento.

Lauree quinquennali "vecchio ordinamento"	Letf. A	Letf. B	Letf. C	Letf. D	Letf. E	Letf. F	Letf. G
Ingegneria	X	X	X	X	X	X	X
Architettura	X	X	X	X	X	X	X
Fisica	X	X	X	X	X	X	X
scienze nautiche	X	X	X	X	X	X	X

Lauree specialist. quinquennali ex DM n. 509/99	Letf. A	Letf. B	Letf. C	Letf. D	Letf. E	Letf. F	Letf. G
3/s architettura del paesaggio	X	X	X	X	X	X	X
4/s architettura ed ingegneria edile	X	X	X	X	X	X	X
20/s fisica	X	X	X	X	X	X	X
25/s ingegneria aerospaziale ed astronautica	X	X	X	X	X	X	X
26/s ingegneria biomedica	X	X	X	X	X	X	X
27/s ingegneria chimica	X	X	X	X	X	X	X
28/s ingegneria civile	X	X	X	X	X	X	X
29/s ingegneria dell'automazione	X	X	X	X	X	X	X
30/s ingegneria delle telecomunicazioni	X	X	X	X	X	X	X
31/s ingegneria elettrica	X	X	X	X	X	X	X
32/s ingegneria elettronica	X	X	X	X	X	X	X
33/s ingegneria energetica e nucleare	X	X	X	X	X	X	X
34/s ingegneria gestionale	X	X	X	X	X	X	X
35/s ingegneria informatica	X	X	X	X	X	X	X
36/s ingegneria meccanica	X	X	X	X	X	X	X
37/s ingegneria navale	X	X	X	X	X	X	X
38/s ingegneria per l'ambiente e il territorio	X	X	X	X	X	X	X
50/s modellistica matematico-fisica per l'ingegneria	X	X	X	X	X	X	X
54/s Urbanistica	X	X	X	X	X	X	X
61/s scienza e ingegneria dei materiali	X	X	X	X	X	X	X
66/s scienza dell'universo	X	X	X	X	X	X	X

Lauree magistrali quinquennali ex DM n. 270/04	Letf. A	Letf. B	Letf. C	Letf. D	Letf. E	Letf. F	Letf. G
LM-3 architettura del paesaggio	X	X	X	X	X	X	X
LM-4 architettura ed ingegneria edile	X	X	X	X	X	X	X
LM-17 fisica	X	X	X	X	X	X	X
LM-20 ingegneria aerospaziale ed astronautica	X	X	X	X	X	X	X
LM-21 ingegneria biomedica	X	X	X	X	X	X	X
LM-22 ingegneria chimica	X	X	X	X	X	X	X
LM-23 ingegneria civile	X	X	X	X	X	X	X
LM-24 ingegneria dei sistemi edilizi	X	X	X	X	X	X	X



LM-25 ingegneria dell'automazione	X	X	X	X	X	X	X
LM-26 ingegneria della sicurezza	X	X	X	X	X	X	X
LM-27 ingegneria delle telecomunicazioni	X	X	X	X	X	X	X
LM-28 ingegneria elettrica	X	X	X	X	X	X	X
LM-29 ingegneria elettronica	X	X	X	X	X	X	X
LM-30 ingegneria energetica e nucleare	X	X	X	X	X	X	X
LM-31 ingegneria gestionale	X	X	X	X	X	X	X
LM-32 ingegneria informatica	X	X	X	X	X	X	X
LM-33 ingegneria meccanica	X	X	X	X	X	X	X
LM-34 ingegneria navale	X	X	X	X	X	X	X
LM-35 ingegneria per l'ambiente e il territorio	X	X	X	X	X	X	X
LM-44 modellistica matematico-fisica per l'ingegneria	X	X	X	X	X	X	X
LM-53 scienza e ingegneria dei materiali	X	X	X	X	X	X	X
LM-58 scienza dell'universo	X	X	X	X	X	X	X

Diplomi Universitari (DU) (elenco indicativo e non esaustivo)

Conseguiti con il vecchio ordinamento, sono di durata non superiore a tre anni, essi hanno avuto lo scopo di fornire agli studenti una preparazione più pratica, volta ad un più facile inserimento nel mondo del lavoro, con adeguate conoscenze tecniche, operative e metodologiche, orientate al conseguimento del livello formativo richiesto da specifiche aree professionali, nonché un adeguamento al sistema scolastico europeo.

Diplomi univers. triennali "vecchio ordinamento"	Left. A	Left. B	Left. C	Left. D	Left. E	Left. F	Left. G
Ingegneria elettrica	X	X					
Ingegneria delle telecomunicazioni	X	X				X	
Ingegneria e logistica della produzione	X						
Ingegneria meccanica	X		X	X	X	X	X
Urbanistica (viene equiparata alla LS-54/S)	X	X	X	X	X	X	X
Pianificazione territoriale e urbanistica (viene equiparata alla LS-54/S)	X	X	X	X	X	X	X
Pianificazione territoriale, urbanistica ambientale (viene equiparata alla LS-54/S)	X	X	X	X	X	X	X
Politica del territorio (viene equiparata alla LS-54/S)	X	X	X	X	X	X	X

Laurea Triennale (elenco indicativo e non esaustivo)

Ai sensi del D.M. 509/1999, il titolo di diploma universitario è divenuto equipollente all'attuale laurea purché sia di durata triennale (e non biennale), come stabilito anche dalla legge n. 240 del 2010.

Lauree triennali conseguite in base ai nuovi ordinamenti	Left. A	Left. B	Left. C	Left. D	Left. E	Left. F	Left. G
Ingegneria informatica/dell'informazione (cl. 09 dm 509/99-L8 dm 270/04)	X	X					
Ingegneria logistica e della produzione (cl.10 ex dm 509/99, L9 ex dm 270/04)	X						
Ingegneria delle telecomunicazioni (cl. 09 dm 509/99-L8 dm 270/04)	X	X				X	
Ingegneria civile e ambientale (cl. 08 ex dm 509/99, L7 ex dm 270/04)			X	X		X	X
Ingegneria industriale (cl.10 ex dm 509/99, L9 ex dm 270/04)	X		X	X	X	X	X
Ingegneria meccanica (cl.10 ex dm 509/99, L9 ex dm 270/04)	X		X	X	X	X	X



Ingegneria dell'energia (L9 ex dm 270/04)	X	X	X	X			
Architettura			X	X		X	
Scienza dell'architettura e dell'ingegneria edile (cl. 04 ex dm 509/99-L17 o L23 ex dm 270/04)			X	X		X	
Scienze e tecnologie fisiche (cl. 25 ex dm 509/99, L30 ex dm 270/04)	X	X	X	X	X	X	X
Scienze e tecnologie chimiche/chimica industriale (cl. 21 ex dm 509/99, L27 ex dm 270/04)	X	X	X	X	X	X	X

Diplomi di istruzione tecnica (elenco indicativo e non esaustivo) + 2 anni

Per le attività attinenti il titolo di studio si ricorda che sono necessari 2 anni continuativi di esperienza professionale, alle dirette dipendenze di una impresa del settore impiantistico che risulti già abilitata per le medesime attività. Il periodo si riduce ad un anno nel caso di attività di installazione di impianti idrici e sanitari.

Diplomi tecnici industriali (Periti industriali)	Left. A	Left. B	Left. C	Left. D	Left. E	Left. F	Left. G
Elettronica industriale	X	X				X	X
Elettrotecnica ed automazione	X	X				X	X
Energia nucleare	X	X				X	X
Fisica industriale	X	X	X	X	X	X	X
Informatica	X	X				X	X
Elettronica e telecomunicazioni	X	X				X	X
Costruzioni aeronautiche			X	X	X		X
Edilizia			X	X	X		X
Industria metalmeccanica			X	X	X		X
Industria mineraria			X	X	X		X
Industria navalmeccanica			X	X	X		X
Meccanica			X	X	X		X
Meccanica di precisione			X	X	X		X
Termotecnica			X	X	X		X
Chimica industriale				X	X		X
Industria tintoria					X		X
Materie plastiche					X		X
Metallurgia					X		X
Diplomi tecnici industriali Nautici							
• Capitani							X
• Macchinisti			X	X			X
• Costruttori navali							X
• Aspirante alla direzione di macchine di navi mercantili			X	X	X		

Diplomi di maturità professionale (elenco indicativo e non esaustivo) + 2 anni

Per le attività attinenti il titolo di studio si ricorda che sono necessari 2 anni continuativi di esperienza professionale, alle dirette dipendenze di una impresa del settore impiantistico che risulti già abilitata per le medesime attività. Il periodo si riduce ad un anno nel caso di attività di installazione di impianti idrici e sanitari.

Diplomi di maturità professionale	Left. A	Left. B	Left. C	Left. D	Left. E	Left. F	Left. G
Tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche	X	X				X	X
Tecnico delle industrie meccaniche			X	X	X		X



Tecnico delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo			X	X	X		X
Tecnico dei sistemi energetici	X	X	X	X	X		X

Diplomi di qualifica (elenco indicativo e non esaustivo) + 2 anni

Per le attività attinenti il titolo di studio si ricorda che sono necessari 2 anni continuativi di esperienza professionale, alle dirette dipendenze di una impresa del settore impiantistico che risulti già abilitata per le medesime attività. Il periodo si riduce ad un anno nel caso di attività di installazione di impianti idrici e sanitari.

Diplomi di qualifica rilasciati dall'I.P.S.I.A.	Letf. A	Letf. B	Letf. C	Letf. D	Letf. E	Letf. F	Letf. G
Manutenzione e assistenza tecnica apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili	X	X	X	X	X	X	X
Manutenzione e assistenza tecnica curvatura sistemi energetici	X	X	X	X			
Addetto manutenzione elaboratori elettronici	X	X				X	X
Installatore di apparecchiature elettriche ed elettroniche	X	X				X	X
Operatore alle macchine utensili			X	X	X		X
Installatore di impianti idro-termo-sanitari			X	X	X		X
Installatore di impianti idraulici e termici			X	X	X		X
Montatore e riparatore di apparecchi radio-televisivi	X	X				X	X
Installatore di impianti telefonici	X	X				X	X
Apparecchiatore elettronico	X	X				X	X
Elettricista installatore elettromeccanico	X	X				X	X
Operatore elettrico	X	X				X	X
Operatore elettronico industriale	X	X				X	X
Operatore per telecomunicazioni	X	X				X	X
Operatore meccanico			X	X	X		X
Operatore termico			X	X	X		X
Frigorista			X	X	X		X

Attestati di formazione professionale riconosciuti dall'Assessorato Regionale Lavoro e Formazione Profess.le, legge 21 dicembre 1978 n. 845 (elenco indicativo e non esaustivo) + 4 anni

Per le attività attinenti gli attestati di formazione professionale si ricorda che sono necessari 4 anni continuativi di esperienza professionale, alle dirette dipendenze di una impresa del settore impiantistico che risulti già abilitata per le medesime attività. Il periodo si riduce a due anni nel caso di attività di installazione di impianti idrici e sanitari.

Attestati di formazione professionale	Letf. A	Letf. B	Letf. C	Letf. D	Letf. E	Letf. F	Letf. G
Diploma di Geometra	X	X	X	X	X	X	X
Tecnico elettromeccanico	X	X					X
Tecnico impiantista idro-termo-sanitario			X	X	X		X
Bruciatorista (26/10/2005)			X				
Impiantista di cantiere; Meccanico elettricista	X						X
Ascensorista manutentore						X	
Elettricista impiantista di bassa tensione	X						
Impiantista idro-termo-elettrico	X		X	X	X		X
Idraulico			X	X	X		X



Tecnico elettronico		X					
Montatore - Manutentore						X	
Installatore - Manutentore di sistemi elettromeccanici (21/05/03)	X	X					X
Patentino di abilitazione di I grado rilasciato dal Ministero del lavoro			X	X	X		X

Esperienza professionale specializzata abilitante (elenco indicativo e non esaustivo) + 3 anni.

Per le attività attinenti l'esperienza professionale specializzata si ricorda che sono necessari 3 anni:

- o alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
- o nella forma di collaborazione tecnico-manuale continuativa (con qualifica di lavorante iscritto all'INAIL quale operaio specializzato);

Tipo di esperienza professionale specializzata	Letf. A	Letf. B	Letf. C	Letf. D	Letf. E	Letf. F	Letf. G
Apparecchiatore elettronico	X	X				X	X
Elettricista Installatore Elettromeccanico	X	X				X	X
Addetto manutenzione elaboratori elettronici	X	X				X	X
Frigorista			X	X	X		X
Installat. apparecch. elettriche ed elettroniche	X	X				X	X
Installat. impianti idraulici e termici			X	X	X		X
Installat. impianti idro-termo-sanitari			X	X	X		X
Installat. impianti di condizionamento			X	X	X		
Installat. impianti di allarme nelle abitazioni		X					
Installat. insegne luminose nei negozi	X						
Installat. impianti industriali di condizion. d'aria	X		X				
Installat. strumenti elettrici di misura	X	X					
Installat. parafulmini	X						
Installat. e manutentore impianti fotovoltaici	X						
Installat. impianti televisivi a circuito chiuso		X					
Installat. impianti citofonici		X					
Installat. impianti di filodiffusione		X					
Installat. impianti radiotelegrafici		X					
Installat. impianti telefonici		X					
Installat. impianti telegrafici		X					
Installat. manutentore hardware		X					
Installat. impianti di isolam. acustico e termico		X	X				
Montatore e riparatore di appar. radio-televisivi	X	X				X	X
Operatore elettrico	X	X				X	X
Operatore elettronico industriale	X	X				X	X
Operatore delle macchine utensili			X	X	X		X
Operatore meccanico			X	X	X		X
Operatore per telecomunicazioni	X	X				X	X
Operatore termico			X	X	X		X